



COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA

Medaglia d'Oro al Merito Civile

CAP. 54014 PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Tel 0585/90013 Fax 0585/90150 www.comune.casolainlunigiana.ms.it

email: info@comune.casolainlunigiana.ms.it- pec: comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 03/08/2026

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE TEMPORANEA DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE AI SOLI SCOPI ESSENZIALI IGIENICO-DOMESTICI E DIVIETO DI USO IMPROPRIO FINO AL 30.09.2026.

IL SINDACO

PRESO ATTO della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni, dell'aumento dei consumi per attività turistiche, irrigue, ecc...;

VISTO il Regolamento della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 29/R del 26.05.2008 (Disposizioni per la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato), che contiene obblighi e divieti a tutela delle riserve idropotabili vigenti durante l'intero anno solare;

VISTA la L.R. n. 69/2011 istitutiva dell'Autorità Idrica Toscana, che agli artt. 10 e 27 attribuisce all'AIT le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel suddetto Regolamento, l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'introito dei relativi proventi;

VISTA la nota dell'Autorità Idrica Toscana del 17.07.2026 in atti al prot. n. 3598 del 20.07.2026 con la quale si invitano i Sindaci a voler sensibilizzare la popolazione sul corretto uso dell'acquedotto pubblico;

RITENUTO pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, nonché della pubblica incolumità mediante propria specifica Ordinanza;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

VISTI gli artt. 7, 8, 9 e 15 del D.P.G.R. n. 29/R;

VISTO il D.P.G.R. n. 87 del 4 aprile 2012;

ORDINA

L'assoluto divieto, su tutto il territorio comunale, di utilizzare l'acqua potabile proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici dalla data odierna fino al 30 settembre 2026;

COMUNICA

Che chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da € 100,00 ad € 500,00. Gli Organi di Polizia Stradale ed il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono incaricati del controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Che durante il periodo di validità della presente Ordinanza restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti nel Regolamento Regionale DPGR n. 29/R del 26.05.2008, per la violazione dei quali la Polizia Locale ed il personale dipendente del gestore con funzioni di vigilanza sono tenuti a trasmettere all'Autorità Idrica Toscana, ai sensi dell'art. 27 della L.R. n. 69/2011, il Verbale di Accertamento e contestazione di illecito amministrativo, per verificare l'introito delle somme dovute quale pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. n. 689/1981 o per l'emissione della relativa Ordinanza ex art. 18 L. n. 689/1981.

INFORMA

- che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale Ing. Francesca Andrei;
- che contro il presente provvedimento sono ammissibili:
 - ricorso al T.A.R. della Toscana entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

- la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente;
- l'invio di copia del presente provvedimento a:
 - Prefettura di Massa Carrara;
 - Autorità Idrica Toscana;
 - Comando Polizia Provinciale;
 - Comando Stazione Carabinieri Forestali di Fivizzano;
 - G.A.I.A. spa (Gestore del Servizio idrico integrato);
 - Stazione Carabinieri Casola in Lunigiana;
- che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso tutti gli organi di informazione locali;

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casola in Lunigiana.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Leonardi Mattia in data 03/08/2026

Il Sindaco
Mattia Leonardi